

REPUBBLICA



VENETA

Oggetto: Sig. CHINELLATO Gianni, Cittadino del Popolo Veneto.
INVITO A PUBBLICA MENZIONE.

Rif.

Atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale ingiunzione di pagamento emesso in data 12 settembre 2017 a firma degli avvocati italiani Mauro Papandrea e Marica Stigliano Messuti e notificato (?) in data 04.10.2017 dall'ufficiale giudiziario italiano presso la Corte d'Appello italiana stanziata in Venezia Luigina Angola e in data 16.02.2018 .

Riferimento avviso di preavviso di soggio a firma dell'ufficiale giudiziario italiano Marcello Caputo funzionario Unep della medesima Corte d'Appello italiana stanziata in Venezia.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano
Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370 - 00187 Roma - Italia

Allo studio legale Associato
M. Papandrea - M. Stigliano Messuti
viale Garibaldi,89 - 30173 Mestre (Ve)

Al giudice Eugenia Italia
presso il Tribunale straniero italiano istituito e operante in Venezia

Luigina Angola - funzionario Unep
presso la Corte d'Appello di Venezia

Marcello Caputo - funzionario Unep
presso la Corte d'Appello di Venezia

Al Sig. Dani Fabio
via Filiuasi nr.42, Venezia.

e l'ulteriore a praticarsi

Segreteria di Stato del Governo Veneto Provvisorio - sede

Divisione Federale Investigativa

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE

vic.lo F.lli Rosselli s.n., 31020 Villorba (Tv) – Republic of Venice

www.mlrv.org – info@mlrv.org – +39 329/166 4010 +39 348/9339830



Proveditorato Generale de la Polisia Giudisiaria
presso il Dipartimento de Giustisia - sede

in data 07.03.2018 il Sig. Chinellato Gianni, persona umana di nazionalità veneta e cittadino del Popolo Veneto (non italiano), ha rigettato con motivazione la notifica degli atti in oggetto e per l'effetto qualunque antecedente e consecutivo atto correlato.

La sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici è palesemente consapevole e l'atto di rigetto non può non essere preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.

Il rigetto è rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.

Il Sig. Chinellato Gianni riconosce il debito di sette mensilità arretrate nel pagamento dell'affitto della sede della sua officina e ha chiesto al proprietario dell'immobile di consentirgli di provvedere al saldo in condizioni eque e che gli consentano, con l'attività lavorativa, anche il sostentamento della propria famiglia.

Il Sig. Chinellato Gianni, oltre ad aver ripreso il pagamento regolare delle mensilità degli affitti ha già dimostrato di voler provvedere concretamente al rimborso degli arretrati avendo versato allo studio legale della controparte in data 16 aprile 2018 l'importo di quattro mensilità arretrate.

Tuttavia il Sig. Chinellato Gianni non ha potuto riscontrare nella controparte alcun favorevole proposito per una bonaria composizione della controversia che è stata causata da forza maggiore e da uno stato di forzata impossibilità a provvedervi per le conseguenze di un sinistro stradale patito il 23 maggio 2016 e che lo ha inabilitato al lavoro per oltre un anno.

Il Sig. Chinellato Gianni, a suo tempo, ha fornito al giudice anche le perizie medico legali delle conseguenze da lui patite e dalla sua famiglia, ma le sue giustificazioni non sono mai state prese in considerazione, nonostante la regolarità di tutti i precedenti pagamenti di affitto.

A dimostrazione della sua buona fede si è anche impegnato per iscritto col riconoscimento del debito e la volontà di provvedere a saldarlo.



Nonostante tutto ciò, in attesa e in conseguenza di una inadeguata disponibilità della controparte la situazione è gravata anche da una ingiustificata irremovibilità e rigore del giudice italiano.

Come si può non riconoscere una volontà vessatoria di giudizio che annichilisce, umilia e offende una persona per bene che tenta di por rimedio ad una situazione causata da forza maggiore e da uno stato di necessità.

Viene da pensare e credere che ciò che viene portato in giudizio in ambito italiano, soprattutto quando è a carico di un Cittadino del Popolo Veneto, che tale si professa, via sia una radicata volontà a reprimere ogni sussulto di identità, tipico di una illegale determinazione di una politica razzista e colonialista dello stato occupante italiano.

Il Sig. Chinellato Gianni, in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d'occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.

Il Sig. Chinellato Gianni ha manifestamente espresso e notificato al tribunale straniero italiano il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.

Il Sig. Chinellato Gianni non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.

Il Sig. Chinellato Gianni, come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artificio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.

Il Sig. Chinellato Gianni non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.

Il Sig. Chinellato Gianni ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.



il Sig. Chinellato Gianni si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d'origine.

il Sig. Chinellato Gianni si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell'identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.

Il Sig. Chinellato Gianni riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;

Pertanto, considerando anche la "Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto" di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in data 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;

Richiamandosi anche all'Ultimatum del MLNV del 13.12.2010 notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;

Avendo recepito e conformandosi al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;

al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;

al principio naturale per cui l'esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;

al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;

alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;



alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;

al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);

al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;

al principio di uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell'Assemblea Generale dell'O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;

ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)

ESSENDO PROVATO

che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell'esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

E CHE IN CONSEGUENZA DI CIÒ

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;

ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;

CONSIDERATO INOLTRE

che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l'illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di



Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’Italia”;

che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma;

che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegitimo e illegittimo possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;

che in conseguenza di ciò tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;

che la mancanza della prova documentale dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.

che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere



trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche;

che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d'autorità e d'imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all'ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.

SI PRENDA ATTO CHE

il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario; per l'effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiara di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all'anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.

SI VIETA

Il trattamento dei dati personali del Sig. Chinellato Gianni e deve intendersi negato il consenso all'utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi "autorità" e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di "ex Corporation" e se ne chiede



l'immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.

SI AVVISA E NOTIFICA

agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi "autorità" e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di "ex Corporations" dell'attuale situazione;

E' FATTO LORO DIVIETO

in ragione dell'attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della Sig. Chinellato Gianni e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto.

Il persistere e/o proseguire nell'attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations,

VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE

specifiche responsabilità per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.

Per aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.

Aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l'integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.



Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.

La responsabilità dell'esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche in concorso nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di €uro dieci mila per ogni giorno dalla loro formazione.

E' FATTO OBBLIGO

agli organi e a qualsiasi "autorità" e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di "ex Corporations" di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiara di far parte del Popolo Veneto.

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' COLLETTIVA.

Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.

Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all'intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell'illecito.

Per l'effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.

Il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l'iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.



Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.

Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.

Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.

Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).

Con onore e rispetto.

WSM

Venetia, sabato 24 novembre 2018

Sergio Bortotto

Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

